



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante la "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento." e successive modificazioni ;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante le "disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto." convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609." ;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229." e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante l'"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, recante le "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui



Il Ministro dell'Interno

all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.192 del 20-08-2015;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 18 ottobre 2019 "Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.256 del 31-10-2019;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'articolo 46, comma 3, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro concernenti la sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1

Oggetto – Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punti 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 2

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008.



Il Ministro dell'Interno

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, Protezione da atmosfere esplosive, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1.1 comma 2 dell'allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ove la rielaborazione riguardi la valutazione dei rischi di incendio, e, comunque, non oltre 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art.1, l'art. 2, l'art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEL LAVORO E
POLITICHE SOCIALI